



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Decreto Direttoriale N. 88

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 concernente “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto n. 133” ed in particolare l’art. 10, comma 5, che prevede l’insegnamento della lingua inglese affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati e che gli insegnanti non specializzati siano obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione;

VISTE le note di questa Direzione Generale per il personale scolastico prot. nn. 4576 e 7234 rispettivamente del 29 aprile 2010 e del 29 luglio 2010 che definiscono le modalità di avvio del “Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria”, in continuità con le attività formative previste dalla Comunicazione di servizio MIUR n. 1446/05, impegnando nella prima fase della formazione un primo contingente di 2.000 docenti ed un secondo contingente di 3.000 docenti;

VISTA la nota di questa Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 3260 del 25 marzo 2010, che ha ritenuto congrui e meritevoli di approvazione il progetto e il relativo preventivo inviato dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica con nota prot. n. 13.413/R1 del 15 marzo 2010, su richiesta formulata con nota MIUR prot. n. 635 del 21 gennaio 2010, e ha conseguentemente affidato all’Agenzia l’incarico dell’attuazione complessiva del “Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria privi dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese”;

VISTO il succitato Documento di progetto “Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria” (progettazione delle attività di affidamento all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica), datato 30 novembre 2010, che recita quanto segue: “A conclusione del percorso di formazione, i docenti, dopo aver superato un esame che certifica il raggiungimento della competenza linguistica di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, conseguiranno l’attestazione finale del possesso dei requisiti per insegnare la lingua inglese nella scuola primaria rilasciata dall’USR competente”;

VISTA la nota prot. n. 1188 del 20 febbraio 2012 di questa Direzione Generale per il personale scolastico concernente l’avvio del 2° contingente delle attività di formazione per 16.000 docenti di cui 10.000 da formare nelle regioni non obiettivo convergenza e 6.000 da formare nelle regioni obiettivo convergenza da realizzare con finanziamento dei Fondi strutturali Europei nell’ambito della Programmazione 2007/2013 a valere sul Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE);



VISTA la nota prot. n. 9112 del 13 settembre 2013 di questa Direzione Generale per il personale scolastico, con la quale si dà avvio alla seconda annualità del secondo contingente, di cui alla citata nota del 20 febbraio 2012;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 229 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;

VISTO il D.M. n. 1 del 2 gennaio 2013 con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2013 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2 del 10 gennaio 2013 del Capo Dipartimento per l’Istruzione con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2013 ai titolari degli uffici di livello generale del medesimo Dipartimento;

CONSIDERATO che occorre prioritariamente attivare percorsi linguistico-comunicativi al fine di far raggiungere ai docenti un livello di competenza idoneo per l’ulteriore sviluppo professionale previsto dalle disposizioni vigenti;

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 601, della Legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa, di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (ex 440), in corso di registrazione, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, concernente le iniziative nazionali di formazione in servizio del personale scolastico con il quale alla lettera c) sono destinati euro 2.450.000,00 (duemilioni quattrocentocinquanta mila/00) per la formazione di 20.000 docenti per l’insegnamento della lingua inglese, come previsto dall’art. 10, comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81;

VISTO l’art. 3, comma 2, del citato Decreto Ministeriale che affida alla Direzione Generale per il Personale Scolastico le iniziative di cui al comma 1, lettere dalla a) alla e);

VISTO l’art. 3, comma 4, che prevede che le specifiche dei progetti formativi di cui al comma 1, incluse le modalità dell’eventuale valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita, sono definite con decreto dei Direttori Generali preposti alle strutture, di cui al comma 2, nel rispetto dei criteri e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel medesimo comma;

VISTO l’art. 3, comma 4, lettera c) del citato Decreto Ministeriale che così recita “L’iniziativa è volta all’ottenimento da parte dei docenti di scuola primaria della competenza necessaria all’insegnamento della lingua inglese avuto riguardo a quanto disposto dalla vigente normativa”;



VISTO l'art. 3, comma 5, del citato Decreto Ministeriale che prevede che il riparto delle somme, di cui al comma 1, escluse le lettere e), f) e i) è definito per ambiti regionali in proporzione al numero di discenti in ciascuna regione, tenuto conto dei risultati delle valutazioni sugli apprendimenti per quanto attiene alla lettera g);

VISTO l'art. 3, commi 6, 7 e 8, del citato Decreto Ministeriale, con i quali sono individuati gli adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali

D E C R E T A

Art. 1 **(Oggetto)**

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 821 dell'11 ottobre 2013, in corso di registrazione, definisce le specifiche del progetto formativo nazionale destinato ai docenti della scuola primaria per il raggiungimento della competenza necessaria all'insegnamento della lingua inglese, avuto riguardo a quanto previsto dal citato D.P.R. n. 81/2009, e le modalità dell'eventuale valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita.

Art. 2 **(Obiettivi)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) del citato Decreto Ministeriale l'iniziativa formativa, di cui al presente decreto, è destinata preliminarmente ad attivare percorsi articolati di formazione con l'obiettivo di far raggiungere ai docenti di scuola primaria una adeguata competenza professionale utile all'assolvimento del compito indicato all'art. 1 del presente decreto, al fine del progressivo superamento della figura dell'insegnante specialista di lingua straniera.

Art. 3 **(Profilo del docente)**

Il docente di scuola primaria destinato all'insegnamento della lingua inglese è impegnato a conseguire la competenza linguistica B1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento, al termine del percorso formativo richiamato in premessa.

I docenti in possesso di competenza nella lingua inglese di almeno livello B1 del QCER completano la propria formazione con la frequenza di corsi metodologico-didattici.

Art. 4 **(Tipologie dei corsi)**

Per il raggiungimento del profilo da far conseguire ai docenti di scuola primaria, di cui all'art. 3 del presente decreto, sono previste due tipologie di corso per il raggiungimento delle competenze linguistiche:

- corso standard: con tale denominazione si intende un corso della durata complessiva di 100 ore, di cui 60 in presenza, per i livelli da A0 ad A1 o da A1 ad A2, ovvero di 140 ore di cui 60 in presenza, per il livello da A2 a B1, destinato ad un numero non superiore a 25 unità. Di norma rappresenta un percorso che conduce l'apprendente da un livello di competenza X a uno Y. Nelle lingue straniere si fa riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per posizionare gli apprendenti da un livello di competenza iniziale 0, per esempio, al primo livello A1 e ci sono posizionamenti intermedi altrettanto codificati. Al termine di un corso standard si deve poter valutare il percorso raggiunto e la classificazione su uno dei livelli;



- corso di integrazione/recupero: si tratta di un corso di un numero di ore inferiore che si può organizzare in vista di un obiettivo che richiede, in previsione, un minor numero di ore rispetto ad un corso standard. Un test diagnostico, per esempio, potrebbe indicare che un numero di corsisti necessita di poche ore (30/50 o altra misura con relativa proporzione di corso on-line) per raggiungere un livello successivo di competenza linguistica. E' evidente che in questa ipotesi si possono organizzare corsi con una struttura più agile, breve e funzionale allo scopo;
esiti intermedi: al termine di ciascun corso linguistico, comunque, il soggetto che eroga la formazione rilascia un attestato di competenza che dà conto della ipotetica collocazione su uno dei livelli QCER o che declina le competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali;
esito finale: al raggiungimento della competenza prevista B1, i docenti sono tenuti a sostenere una prova per il conseguimento dell'attestazione/certificazione del livello di competenza raggiunto. Tale documento può essere conseguito presso i Centri Linguistici di Ateneo (CLA) che attestano le competenze raggiunte ovvero presso gli enti certificatori, di cui al D.M. 7 marzo 2012, che certificano il raggiungimento delle competenze. L'Amministrazione assumerà l'onere per la certificazione/attestazione B1.

Per il completamento della formazione ed il potenziamento delle competenze metodologico-didattiche :

- percorso metodologico-didattico, come previsto dal Documento di progetto del 30 novembre 2010 a cura di ANSAS oggi INDIRE pari a 20 ore on-line e 20 in presenza destinato a corsisti che hanno raggiunto una competenza di livello A2.

Art. 5

(Destinatari del percorso formativo)

Sono destinatari del percorso formativo i docenti di scuola primaria privi dei requisiti di competenza linguistica per l'assolvimento del compito previsto dalla normativa vigente. Sono prioritariamente individuati quali destinatari dei corsi i docenti di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato in possesso di competenza linguistica di ingresso pari o superiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In subordine sono individuati i docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso di competenza linguistica di ingresso inferiore ad A2. Qualora i dirigenti scolastici delle scuole titolari dei corsi non acquisiscano candidature da parte di docenti di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato potranno aprire le iscrizioni ai corsi a docenti di scuola primaria con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Art. 6

(Modalità della valutazione della competenza /conoscenza in ingresso e in uscita)

I soggetti erogatori della formazione predisporranno test diagnostici di ingresso in modo da poter costituire gruppi classe di pari livello di competenza linguistica. Al termine di ciascun corso il soggetto che eroga la formazione rilascia un attestato di competenza che dà conto della collocazione su uno dei livelli QCER o che declina le competenze intermedie raggiunte in riferimento alle competenze iniziali.

Al raggiungimento del livello B1 i docenti sono tenuti obbligatoriamente a sostenere una prova per il conseguimento della attestazione/certificazione del livello di competenza raggiunto. Tale documento può essere conseguito presso i Centri Linguistici di Ateneo (CLA) che attestano le competenze raggiunte ovvero presso gli Enti certificatori, di cui al D.M. 7 marzo 2012.

Art. 7

(Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche)

Le istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, che intendano avanzare progetti coerenti con le tipologie di corso, di cui all'art. 4 del presente decreto, possono presentare la propria candidatura



agli Uffici Scolastici Regionali. Le candidature saranno valutate dalle Commissioni costituite dagli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. n. 821/2013. Costituisce a parità di punteggio titolo di preferenza la presenza di docenti specialisti nell'istituzione scolastica che ha presentato candidatura per la titolarità dei corsi.

Art. 8

(Criteri di individuazione dei Soggetti erogatori della formazione)

Le istituzioni scolastiche, qualora non possano progettare e realizzare il percorso formativo, di cui all'art. 3 del presente decreto, con il personale docente interno al sistema scolastico con esperienze dimostrate nel campo di cui trattasi e in possesso di certificazioni linguistiche di livello C1 o superiore, si avvalgono della collaborazione delle seguenti strutture formative:

– Università (Facoltà e Centri Linguistici di Ateneo); – istituzioni private in possesso di certificazioni europee (ISO o altra certificazione per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso delle tecnologie informatiche, la capacità logistica, sedi di certificazione accreditata per gli esami di competenza riferiti ad Enti certificatori riconosciuti - cfr. D.M. 7 marzo 2012 -; – associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere; – docenti madrelingua e/o in possesso delle competenze professionali richieste, in grado di garantire gli standard del percorso formativo, secondo le tipologie descritte dall'art. 4 del presente decreto.

Per il percorso metodologico–didattico le istituzioni scolastiche titolari dei corsi possono avvalersi della collaborazione con l'INDIRE.

Art. 9

(Costo unitario)

Il costo del corso linguistico–comunicativo standard, di cui all'art. 4 del presente decreto, è pari a € 5.500,00 (cinquemilacinquecento//00) per il percorso di 60 ore e di € 6.500,00 (seimilacinquecento//00) per quello di 80 ore. In entrambi i casi il costo è comprensivo di una somma non superiore al 4% dell'importo complessivo destinata alle spese generali di gestione e di monitoraggio, di cui all'art. 9 del citato Decreto Ministeriale n. 821/2013. Per il corso di integrazione l'importo unitario è calcolato sul numero delle ore di formazione erogate.

Il costo del corso metodologico–didattico è pari € 1.800,00 (milleottocento//00).

Art. 10

(Riparto finanziamento)

L'allegata tabella A riporta il piano di riparto dello stanziamento di € 2.450.000,00 (duemilioniquattrecentocinquantamila //00) per ambiti regionali.

Il piano di riparto è stato predisposto sulla base della percentuale del numero dei docenti specialisti in servizio in ciascun ambito territoriale.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale acquisirà le candidature delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento dei corsi linguistici e metodologico–didattici, di cui all'art. 4 del presente decreto, valutando la congruità dell'offerta di formazione rispetto alla domanda.

Roma, 20 novembre 2013

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
Gildo De Angelis

**DISTRIBUZIONE FONDI - PIANO DI FORMAZIONE LINGUISTICA
SCUOLA PRIMARIA
D.M. 821/2013**

TABELLA A

	FONDI ASSEGNATI
ABRUZZO	€ 51.047
BASILICATA	€ 11.006
CALABRIA	€ 182.706
CAMPANIA	€ 375.282
EMILIA ROMAGNA	€ 93.250
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 87.504
LAZIO	€ 65.698
LIGURIA	€ 30.521
LOMBARDIA	€ 228.572
MARCHE	€ 34.543
MOLISE	€ 23.294
PIEMONTE	€ 164.841
PUGLIA	€ 247.728
SARDEGNA	€ 72.949
SICILIA	€ 346.521
TOSCANA	€ 73.195
UMBRIA	€ 25.399
VENETO	€ 335.942
Totale	2.450.000